

«Così va corretto il ddl Zan»

Intervista di Donatella Trotta a Mons. Bruno Forte

Ddl Zan, il decreto della discordia: nella Giornata Internazionale contro omofobia, bifobia, transfobia si torna a scendere nelle piazze per sollecitare l'approvazione definitiva della legge presentata dal deputato Pd Alessandro Zan, che prevede aggravanti specifiche per i crimini d'odio e le discriminazioni contro gay, lesbiche, transessuali, donne e disabili. Una legge controversa, che continua a dividere gli animi e le forze politiche nel dibattito pubblico. E anche la Chiesa precisa la propria posizione, dopo essersi già espressa anche con le ultime note della Conferenza Episcopale Italiana del 20 giugno 2020 e del 28 aprile 2021. Ne parliamo con Monsignor Bruno Forte, insigne teologo e Arcivescovo di Chieti-Vasto.

Il cardinale Bassetti ha precisato, in questi giorni, che la bozza del DDL «andrebbe più corretta che affossata», aggiungendo che «la legge potrebbe essere fatta meglio» e «dovrebbe essere chiara in tutti i suoi aspetti senza sottintesi». Che ne pensa?

«Concordo con la posizione del Card. Bassetti. In quanto risponde all'esigenza di rispettare la dignità di ogni persona umana, il decreto in discussione ha un valore positivo. Il rischio mi sembra stia nel voler limitare la libera espressione di valutazioni etiche e psicologiche che siano in contrasto con l'idea di un'assoluta parità fra l'orientamento sessuale che porta alla realizzazione della famiglia formata da un uomo e una donna e aperta alla generazione e altre forme diverse da questa».

Il principio che guida tutti gli articoli è quello della «prevenzione e del contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità»: sebbene in linea con il pontificato di Francesco, che in «Amoris laetitia» n. 250 ribadisce il rispetto di ogni persona e della sua dignità, «indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza», sembra che a creare qualche problema sia la definizione “identità di genere”, ritenuta ambigua. Qual è la sua posizione?

«L'idea di “genere” è effettivamente oggetto di molte interpretazioni, spesso ambigue e perfino contrastanti fra loro. Gioverebbe al testo la rinuncia a definire o descrivere il significato di genere, tanto più che non è necessaria la definizione ai fini di una legge che vuole prevenire e contrastare discriminazione e violenza fondate sul pregiudizio e su informazioni confuse, cui mi pare opportuno non aggiungere altra confusione. Indicare in maniera chiara come prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione è quello che conta: teorizzare in astratto mi sembra che non aiuti a raggiungere il fine positivo che il decreto si propone».

Intanto, i dati sulle discriminazioni sociali e le violenze (anche in famiglia) persino su minori di diverso orientamento sessuale registrano preoccupanti aumenti. Al di là del dettato costituzionale, l'art. 4 del ddl Zan riguarda proprio il pluralismo delle idee e la libertà delle scelte: come tutela la Chiesa questo punto, per coniugare diritti umani e Vangelo?

«La Chiesa lavora soprattutto sul piano educativo: al centro della sua attenzione c'è la dignità di ogni persona umana, quali che siano la sua storia, cultura, condizione sociale e il suo orientamento sessuale. Chiarire nel decreto questa centralità sarebbe il miglior guadagno per il testo in

discussione. Certo, questo non è facile, attesa la sfida rappresentata oggi, specialmente nel tempo della pandemia, dall'impegno educativo: la didattica a distanza, ad esempio, con l'indebolimento dell'esperienza di amicizia sociale, che la scuola consente, rende più difficile capire l'importanza del rispetto in ogni rapporto umano. Su questo, però, bisogna insistere: perché la persona debole e discriminata non si senta lasciata sola, occorre stabilire con lei una relazione di accoglienza, di ascolto, di discernimento e, dove necessario, di maggiore integrazione. Tutto questo si fa mettendosi in gioco in rapporti umani autentici e diretti.

Ma quali lacune sono riscontrabili, nella sua ottica di uomo di Chiesa, nel ddl e cosa serve per accelerare un'approvazione che prevenga derive già in agguato da tempo, non dissimili nelle modalità dalle volgari violenze antisemite di cui è stata fatta più volte oggetto la senatrice Segre, o di razzismi di diverso segno?

«Rinunciare a definizioni generiche o astratte e puntare sulla disciplina di comportamenti, peraltro già in gran parte regolati dal corpus delle nostre leggi e, ancor più, dai principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, mi sembra la via da seguire. Ad esempio, all'articolo 4, dedicato alla salvaguardia della libertà di opinione e di scelta, per tutelare la libertà di parola si afferma che “sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte”. Si aggiunge, però, una frase che potrebbe essere interpretata in modi diversi, anche discriminatori nei confronti di opinioni differenti: “purché non idonee (le condotte) a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”. Che significa questo in concreto? quali sono gli elementi che possono essere riconosciuti pericolosi? Il rischio di possibili abusi interpretativi non è del tutto assente».